



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

*Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 29 luglio 2019:*

LEGGE 5 AGOSTO 2019 n.123

MODIFICHE ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI TRUST

TITOLO I

MODIFICHE ALLA LEGGE 1° MARZO 2010 N.42 - L'ISTITUTO DEL TRUST

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 della Legge n.42/2010)

1. L'articolo 1, comma 1, lettera b) della Legge 1° marzo 2010 n.42 è così modificato:
“b) «Autorità Giudiziaria»: la Corte per il Trust ed i rapporti fiduciari della Repubblica di San Marino;”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 6 della Legge n.42/2010)

1. L'articolo 6, comma 1, della Legge 1° marzo 2010 n.42 è così modificato:
“1. Il trust è istituito per atto scritto fra vivi o per testamento. Qualora l'atto sia stipulato tra vivi è prescritta la forma dell'atto pubblico, senza che sia necessaria la presenza di testimoni, o della scrittura con sottoscrizione autenticata da un notaio, il quale ne assevera la legalità.”.
2. L'articolo 6, comma 2, lettera e) della Legge 1° marzo 2010 n.42 è così modificato:
“e) l'obbligazione del trustee di comunicare all'agente residente ogni fatto o atto che debba risultare dal Registro dei trust della Repubblica di San Marino;”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 7 della Legge n.42/2010)

1. L'articolo 7, comma 1, lettera f), della Legge 1° marzo 2010 n.42 è così modificato:
“f) nei trust per beneficiari o anche per beneficiari l'indicazione dei beneficiari con diritti attuali sul fondo in trust, ove esistenti, ovvero, qualora l'atto istitutivo lo preveda, l'indicazione nominativa dei beneficiari e delle spettanze di ciascuno;”.
2. L'articolo 7, comma 2, della Legge n.42/2010, introdotto dall'articolo 28 del Decreto-Legge 25 luglio 2013 n.98 è così modificato:

“2. È comminata, dal soggetto tenentario del Registro dei Trust, la sanzione amministrativa da un minimo di 3.000,00 (tremila/00) euro ad un massimo di 15.000,00 (quindicimila/00) euro al trustee residente o all’agente residente che non abbia provveduto a redigere l’attestato del trust entro i termini previsti al comma 1.”.

Art. 4

(Modifiche all’articolo 8 della Legge n.42/2010)

1. L’articolo 8, comma 8, della Legge 1° marzo 2010 n.42 è così modificato:

“8. È comminata, dal soggetto tenentario del Registro dei Trust, la sanzione amministrativa da un minimo di 2.000,00 (duemila/00) euro ad un massimo di 10.000,00 (diecimila/00) euro al notaio, al trustee residente e all’agente residente che non abbiano provveduto all’iscrizione del trust entro i termini rispettivamente previsti nei commi 3 e 5. Il trustee residente o l’agente residente che omettono di richiedere la cancellazione del trust dal Registro al ricorrere delle condizioni di cui al comma 6 sono puniti con la medesima sanzione amministrativa. Per l’agente residente il termine decorre dal momento in cui riceve la notizia del verificarsi degli eventi di cui al comma 6.”.

Art. 5

(Modifiche dell’articolo 13 della Legge n.42/2010)

1. L’articolo 13, comma 3, della Legge n.42/2010, come modificato dal Decreto-Legge 25 luglio 2013 n.98, è modificato come segue:

“3. Chiunque apporta o riceve modifiche agli elementi indicati nell’attestato di cui all’articolo 7 deve darne comunicazione al trustee entro trenta giorni da quando viene effettuata o ricevuta la modifica. Qualora il trustee non sia residente, questi deve dare comunicazione all’agente residente entro quindici giorni da quando ha operato o ricevuto la modifica.”.

2. L’articolo 13, comma 5, della Legge n.42/2010, come modificato dal Decreto-Legge 25 luglio 2013 n.98, è modificato come segue:

“5. Il trustee residente o l’agente residente comunicano mediante attestato all’ufficio del Registro dei trust le modifiche riguardanti gli elementi indicati nell’attestato di cui all’articolo 7 entro quindici giorni dal momento in cui le opera o le riceve. L’Ufficio provvede alle relative annotazioni a margine dell’attestato originale.”.

3. L’articolo 13, comma 8, della Legge n.42/2010, come modificato dal Decreto-Legge 25 luglio 2013 n.98, è modificato come segue:

“8. È fatto obbligo all’agente residente di interpellare, con cadenza almeno semestrale, il trustee non residente circa l’eventuale sopraggiunta intervenuta modifica agli elementi indicati nell’attestato di cui all’articolo 7, mediante lettera raccomandata trasmessa per conoscenza anche al soggetto tenentario del Registro del Trust nei mesi di marzo e settembre di ciascun anno.”.

Art. 6

(Modifiche all’articolo 21 della Legge n.42/2010)

1. L’articolo 21, comma 3, della Legge 1° marzo 2010 n.42 è così modificato:

“3. Il trustee deve depositare ogni titolo al portatore presso banche o altri depositari autorizzati alla custodia di valori e tenuti al rispetto delle norme antiriciclaggio.”.

Art. 7

(Modifiche all’articolo 25 della Legge n.42/2010)

1. L’articolo 25, comma 1, della Legge 1° marzo 2010 n.42 è così modificato:

“1. Salvo quanto disposto dalla legge, dall’atto istitutivo o dalle normative antiriciclaggio, il trustee non deve rivelare a terzi, in nessun tempo, le informazioni di cui è in possesso per ragione del proprio ufficio né impiegarle a proprio o altrui vantaggio.”.

Art. 8

(Modifiche all’articolo 28 della Legge n.42/2010)

1. L’articolo 28, comma 1, della Legge 1° marzo 2010 n.42 è così modificato:

“1. Il trustee istituisce, aggiorna e custodisce il Libro degli eventi del trust, nel quale registra in ordine cronologico gli atti e gli eventi relativi al trust dei quali abbia conoscenza. Devono in ogni caso risultare dal Libro degli eventi:

- a) ogni informazione che il trustee non residente abbia comunicato all’agente residente;
- b) la descrizione degli eventi riguardanti i beneficiari e lo scopo;
- c) la descrizione dei beni in trust;
- d) le attribuzioni effettuate in conformità all’atto istitutivo del trust;
- e) gli atti di delega;
- f) i procedimenti di cui il trustee sia parte in tale qualità;
- g) il dissenso manifestato ai sensi dell’articolo 30 o dell’articolo 52;
- h) i documenti di cui all’articolo 26 comma 3, salvo quanto disposto dall’articolo 26, comma 4;
- i) le variazioni dei trustee e dei guardiani;
- l) l’esercizio dei poteri relativi alla individuazione di beneficiari e alla attribuzione di diritti determinati.”.

2. L’articolo 28, comma 2, della Legge 1° marzo 2010 n.42 è abrogato.

Art. 9

(Inserimento dell’articolo 28-bis nella Legge n.42/2010)

1. Dopo l’articolo 28 della Legge n.42/2010 è inserito il seguente articolo 28-bis:

“Art. 28-bis

(Cessazione dell’agente residente dall’ufficio)

1. Nel caso di cessazione dal proprio ufficio di agente residente, il trustee deve provvedere entro trenta giorni alla nuova nomina.

2. Al trustee che non adempie alla nuova nomina nei termini di cui al primo comma del presente articolo si applica la sanzione di euro 5.000,00 (cinquemila/00) e lo stesso è tenuto ad espletare tutti gli adempimenti in capo all’agente residente.

3. Si applicano all’agente residente, in quanto compatibili, l’articolo 39 e l’articolo 41 della presente legge.”.

TITOLO II

MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 16 MARZO 2010 N.49 - UFFICIO DI TRUSTEE PROFESSIONALE

Art. 10

(Modifiche all’articolo 2 del Decreto Delegato n.49/2010)

1. Dopo il comma 7 dell’articolo 2 del Decreto Delegato n.49/2010 è inserito il seguente

comma 7 bis:

“7 bis. Entro il 31 maggio di ogni anno il trustee deve dichiarare all’Autorità di Vigilanza, sotto sua personale responsabilità, la permanenza in capo al medesimo delle condizioni soggettive e oggettive previste dalla legge per l’esercizio professionale di trustee.”.

TITOLO III
MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 16 MARZO 2010 N.50 - ISCRIZIONE E
TENUTA DEL REGISTRO DEI TRUST E MODALITÀ DI VIDIMAZIONE DEL LIBRO
DEGLI EVENTI

Art. 11

(Modifiche all’articolo 5 del Decreto Delegato n.50/2010)

1. L’articolo 5, comma 1, del Decreto Delegato n.50/2010 è così modificato:

“1. L’Ufficio dei trust rilascia certificazioni delle risultanze del Registro al trustee o all’agente residente che ne faccia richiesta.”.

2. L’articolo 5, comma 2, del Decreto Delegato n.50/2010 è così modificato:

“2. In deroga al comma precedente le certificazioni sono rilasciate a soggetti diversi dal trustee o dall’agente residente qualora autorizzate dall’Autorità Giudiziaria.”.

3. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 del Decreto Delegato n.50/2010 è inserito il seguente comma 2 bis:

“2 bis. Qualora l’atto istitutivo lo preveda, l’Ufficio certifica anche i nomi e le spettanze dei beneficiari, con esonero da ogni responsabilità se la certificazione è conforme alle risultanze del Registro.”.

4. L’articolo 5, comma 4, del Decreto Delegato n.50/2010 è così modificato:

“4. Quando è previsto il pagamento di diritti, imposte o tasse, il rilascio di certificazioni è subordinato al previo pagamento degli stessi, della cui avvenuta riscossione è dato atto nella certificazione rilasciata.”.

Art. 12

(Modifiche all’articolo 12 del Decreto Delegato n.50/2010)

1. L’articolo 12, comma 1, del Decreto Delegato n.50/2010 è così modificato:

“1. Il trustee istituisce, aggiorna e custodisce il Libro degli eventi, nel quale registra ogni avvenimento relativo al trust prescritto dalla legge e dall’atto istitutivo, nonché ogni altro avvenimento relativo al trust del quale ritenga opportuno conservare memoria.”.

Art. 13

(Modifiche all’articolo 13 del Decreto Delegato n.50/2010)

1. L’articolo 13, comma 2, del Decreto Delegato n.50/2010 è così modificato:

“2. Il Libro degli eventi dovrà essere vidimato da notaio mediante bollatura in ogni foglio e con numerazione progressiva in ogni pagina. Sull’ultima pagina vidimata il notaio dovrà attestare il numero totale dei fogli di cui tale Libro è composto.”.

TITOLO IV
ENTRATA IN VIGORE

Art. 14
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 5 agosto 2019/1718 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Nicola Selva – Michele Muratori

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti